

ALLEGATO "C" al Repertorio n.ro 52.335 Raccolta n.ro 20.801

STATUTO

Art.1 - Sede

1 - Il **CLUB NAUTICO VERSILIA Associazione sportiva dilettantistica** ha sede in Viareggio - Porticciolo dei Panfili, Piazza Palombari dell'Artiglio.

2 - E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.

3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 - Scopi

1 - Il **CLUB NAUTICO VERSILIA Associazione sportiva dilettantistica** costituita secondo quanto previsto dall'art. 36 e segg. del Codice Civile, ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli sport nautici in forma agonistica e dilettantistica, nonché alla partecipazione a competizioni sportive.

Il Club è o sarà affiliato, per i diversi sport praticati, alle relative Federazioni Sportive aderenti al C.O.N.I.. Esso è rigidamente apolitico.

Sono previste 5 sezioni sportive:

1 - Vela

2 - Motonautica e sci nautico

3 - Canottaggio e nuoto

4 - Pesca sportiva

5 - Surf

Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi:

a) promuovere e organizzare, anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al mare;

b) partecipare con i propri iscritti a regate veliche, manifestazioni ed altre manifestazioni sportive e culturali legate al mare;

c) Organizzare attività didattiche quali:

corsi e scuole nautiche per l'avviamento allo sport e per la specializzazione agonistica rivolti a praticanti, diportisti, tecnici, giudici, istruttori.

d) Promuovere, organizzare e partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell'Associazione e dei suoi scopi.

e) Attrezzare e gestire la sede sociale in maniera da conseguire il miglior benessere dei Soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero (ad esempio: servizi igienici, spogliatoio, depositi per attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, segreteria, ormeggio imbarcazioni di Soci nelle aree asservite all'Associazione, assistenza compatibilmente con le normative che regolamentano aree di pertinenza dell'Associazione).

f) Stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni o con Enti, pubblici e privati, per la raccolta di mezzi, per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse.

g) Fornire ai Soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva e amatoriale.

h) Ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni sportive. Ai tesserati FIV e/o FIM o Società affiliate verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali, compresa quella di frequentare le strutture sociali.

i) Fornire ai Soci Armatori l'ormeggio e tutti i servizi connessi (erogazione

di acqua e corrente elettrica). Il Consiglio Direttivo provvederà all'assegnazione dei posti barca a mare ai Soci Armatori nei termini stabiliti dal Regolamento.

Art.3 - Natura

1 - Il **CLUB NAUTICO VERSILIA Associazione sportiva dilettantistica** è apolitica e non persegue scopi di lucro. Eventuali utili saranno reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.

2 - I colori sociali sono il bianco e l'azzurro, il guidone sociale è bianco ed azzurro con al centro le iniziali sovrapposte C.N.V. di colore giallo-oro.

Art.4 - Patrimonio ed entrate

1 - Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della Società.

2 - Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di "buon ingresso", dai corrispettivi per i servizi prestati ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari, da parte dei Soci, deliberati dal Consiglio Direttivo nei limiti della quota sociale annuale. Per importi superiori il contributo straordinario dovrà essere deliberato dall'assemblea.

3 - Gli utili derivanti dall'attività dell'Associazione non potranno essere distribuiti ai Soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art.5 - Esercizio Sociale

1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Entro tre mesi il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico finanziario ed un bilancio preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti (ove esistano), debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.6 - Soci

1 - Sono Soci le persone la cui domanda di associazione è accettata dal Consiglio Direttivo secondo le norme statuarie e regolamentari.

2 - La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o per indegnità. E' vietata la trasmissibilità delle quote a qualsiasi titolo versate.

3 - La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

4 - La indegnità e le sanzioni disciplinari sono, in prima istanza, comminati dal Consiglio Direttivo ed in secondo grado dal Collegio dei Probiviri ai quali il Socio potrà ricorrere entro un massimo di 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare sia in primo che secondo grado dovrà essere ascoltato preventivamente dagli Organi giudicanti.

5 - I Soci potranno essere tesserati alla Federazione di competenza.

6 - Categorie di Soci - Allievi, Ordinari, Armatori, Onorari

- Allievi: - tutti i giovani (minorenni) che svolgono attività sportiva continuativa per conto dell'Associazione. Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al Consiglio Direttivo, qualora venga richiesto il passaggio, al raggiungimento della maggiore età, alla categoria di Socio Ordinario, un riconoscimento a valere sulla quota di "buon ingresso".

- Ordinari: tutti i Soci maggiorenni che partecipano alla vita dell'Associazione.

- Armatori: tutti i Soci Ordinari che sono assegnatari, di specifici servizi, previsti statutariamente, e per i quali corrispondono un corrispettivo determinato.

Le modalità di passaggio dalla categoria "Ordinaria - Armatori" saranno determinate nel Regolamento.

- Onorari - Personalità, anche non soci precedentemente, che per loro attività sportive o specifiche benemeritenze sono ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria senza il pagamento delle quote. Godono di tutti i diritti ma non possono essere assegnatari di posto barca a meno che non procedano alla trasformazione in Socio Ordinario con il pagamento della relativa quota di ingresso e annuale. Per la suddetta trasformazione non è necessario il consenso del Consiglio Direttivo.

7 - La qualità di Socio si perde:

a) Per decesso

b) Per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno.

c) Per morosità qualora il Socio sia inadempiente per il pagamento delle quote previste con le modalità citate nel comma 8 del presente articolo e per ogni altra spesa o contribuzione.

d) Per espulsione - radiazione nel caso che il Socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione o tenga una condotta non degna. La procedura per l'espulsione dovrà essere iniziata dal Consiglio Direttivo, in prima istanza e dal Collegio dei Probiviri in seconda istanza con l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli.

8 - Criteri e modalità di ammissione - Termini per il pagamento delle quote
La richiesta di ammissione a socio è fatta per scritto su apposito modulo fornito dalla Segreteria, firmata dal richiedente e sottoscritta da almeno due Soci in qualità di presentatori. Con la sottoscrizione della richiesta, l'aspirante Socio, dichiara:

a) di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento.

b) di non aver riportato condanne per delitto doloso, di non essere stato espulso o radiato da altri CLUB, federazioni, associazioni e di godere dei diritti civili.

c) di non avere in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva.

d) I Componenti gli Organi statuari dell'Associazione non possono essere presentatori di nuovi Soci. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del candidato a socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente statuto e nel Regolamento. In caso di accettazione della domanda il richiedente è socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota di "buon ingresso" e la quota sociale. Le quote sono intese annue e non possono essere suddivise in mensilità. Le quote versate sono definitivamente acquistate dall'Associazione e in nessun caso potranno essere restituite anche in parte.

e) L'elenco degli aspiranti soci dovrà essere affisso nella bacheca del C.N.V. per almeno 30 giorni prima dell'esame da parte del C.D.

Art.7 - Diritto dei Soci

1 - Tutti i soci, ad esclusione dei minori, inseriti nella categoria "allievi", hanno diritto di voto.

2 - Tutti i soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, dei van-

taggi che il circolo offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

3 - Diritto di voto: ogni Socio Ordinario, Armatore, Onorario ha diritto ad un voto. Un socio può farsi rappresentare da altro socio tramite delega scritta. Un socio non può essere portatore di più di una delega.

Art.8 - Doveri dei Soci

1 - I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di buon ingresso) al momento dell'ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), le quote quali corrispettivi di specifici servizi proposte dal Consiglio Direttivo ed eventuali contributi straordinari deliberati dal C.D. e/o dall'assemblea.

2 - Il Socio è tenuto a comportarsi in modo irreprensibile sia all'interno dei locali sociali che all'esterno, ed osservare sia lo Statuto che i Regolamenti ed a non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d'onore nei confronti dell'Associazione, dei Soci, dei Dirigenti, degli Ospiti o di terzi presenti nella sede sociale. Il venir meno a questi doveri comporta l'adozione delle sanzioni previste dall'art.6, comma 4, e di quanto previsto al successivo art.12, comma 7 e dal Regolamento.

Art.9 - Consiglio Direttivo

1 - Il **CLUB NAUTICO VERSILIA** Associazione sportiva dilettantistica è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove soci secondo quanto previsto dal regolamento purché in numero dispari, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci a scrutinio segreto anche tra i soci onorari (con il massimo di due).

2 - Con le stesse modalità l'assemblea nomina il Presidente Onorario, scelto tra i propri soci anche onorari che si sono distinti per aver rappresentato gli alti valori morali e sportivi del sodalizio. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

3 - Il Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata di quattro anni in corrispondenza con il periodo olimpico.

4 - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, convocata dal Presidente Onorario, elegge al suo interno, a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente Esecutivo, il Segretario e il Tesoriere che formano, unitamente al Presidente Onorario il Consiglio di Presidenza. Il Presidente non può essere un socio onorario. Il Consiglio di Presidenza, delibera in casi di urgenza e sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. E' facoltà del Consiglio Direttivo procedere alle nomine per particolari settori il cui responsabile verrà scelto, preferibilmente, nell'ambito del Consiglio stesso. Gli incaricati e le Commissioni mantengono, in ogni caso, ruolo consultivo.

5 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da una parte di 1/3 dei componenti il Consiglio stesso: deve essere invitato a partecipare alle riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti.

6 - I componenti degli organi statutari colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, non possono partecipare alle riunioni.

7 - Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società o associazioni affiliate al CONI per attività analoghe.

8 - Il Componente del Consiglio direttivo che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimen-

to dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

9 - Il Consiglio Direttivo fornirà ai soci un estratto dei verbali consiliari contenente le delibere effettuate e respinte.

Art.10 - Integrazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo

1 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione od altro motivo di cessazione dall'incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri. Questi, però, dovranno essere confermati nella prima successiva assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

2 - Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non provveda a quanto sopra previsto si procede ad elezione dei Consiglieri mancanti da parte dell'Assemblea.

3 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione od altro motivo di cessazione dall'incarico del Presidente Onorario, si procede ad elezione da parte dell'Assemblea.

Art.11 - Decadenza del Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell'art. 10.

2 - L'assemblea Straordinaria Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine di 90 giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivo alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza naturale del quadriennio olimpico.

Art.12 - Deliberazioni e competenze del Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente Esecutivo ed in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità.

2 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3 - Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, redige annualmente la relazione sulla gestione, il rendiconto economico e finanziario e predispone il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno da mettere a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea; il Consiglio Direttivo con propria delibera può delegare a un singolo componente dello stesso specifici compiti amministrativi e di gestione dell'Associazione e, in particolare, il compimento degli atti negoziali riguardanti i rapporti tra quest'ultima e gli Istituti di credito.

5 - Esso procede, altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti anche non soci, etc. determinandone eventualmente il compenso e predispone, il Regolamento, nel rispetto dello Statuto, per il buon funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

6 - Può istituire apposite Commissioni e/o Gruppi di Lavoro composti anche di non soci per specifici incarichi affidandone la responsabilità ad un Consi-

gliere.

7 - Commina, in prima istanza, e dopo aver ascoltato il Socio, le sanzioni disciplinari a carico di Soci secondo le procedure determinate dall'art.6 e dal regolamento Soci adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione
- b) deplorazione
- c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi
- d) radiazione - espulsione

Avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri da proporre entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado.

8 - Il Consiglio Direttivo, entro i termini previsti, predisporrà la convocazione dell'Assemblea.

9 - Il 30% dei soci aventi diritto di voto può inoltrare, per scritto, al C.D., formale richiesta motivata per l'inserimento di argomenti da discutere all'O.D.G.. Tale richiesta deve pervenire almeno 20 giorni prima della fine dell'esercizio finanziario (31/12).

Art.13 - Presidente

1 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente Esecutivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2 - Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di convocare il Consiglio di Presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, e del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

3 - Presiede il Consiglio di Presidenza che delibera argomenti che rivestono carattere d'urgenza.

Articolo 13-bis Presidente Onorario

1- Il Presidente Onorario ha funzioni di indirizzo e vigila sul rispetto degli alti valori morali e sportivi del Sodalizio.

Art.14 - Decadenza del Presidente

1 - Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.

2 - Nel caso di decadenza del Presidente il Consiglio Direttivo resta in carico per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente Esecutivo con le formalità previste al precedente art. 12, comma 1, e ciò sino all'espletamento delle procedure d'integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

Art.15 - Convocazione Assemblea Ordinaria

1 - I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci. L'Assemblea deve essere tenuta entro il mese di aprile.

2 - Tutti i Soci debbono essere convocati per iscritto con un preavviso minimo di quindici giorni: la convocazione dovrà essere affissa nella bacheca del C.N.V.; la lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno da discutere e votare durante la seduta. L'Assemblea si svolgerà in prima o in seconda convocazione con un intervallo non inferiore ad un'ora.

3 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei Soci: le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci.

Art.16 - Convocazione Assemblea Straordinaria

1 - I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche di Statuto. L'A.S. delibera, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.

2 - L'Assemblea Straordinaria può essere convocata, su richiesta, diretta al Consiglio Direttivo, di almeno il 30% dei Soci aventi diritti di voto: nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

3 - Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i sessanta giorni successivi, con le modalità dell'art.15.

4 - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci ed affisso nella bacheca del CNV. L'Assemblea Straordinaria è tenuta in prima e seconda convocazione con le modalità stabilita dall'art. 15.

5 - Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono vincolanti per tutti i Soci.

Art.17 - Costituzione delle Assemblee

1 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza o indisponibilità, l'Assemblea nomina un Presidente con voto palese (alzata di mano). L'Assemblea nomina il Segretario ed ove occorra il Collegio degli Scrutatori. La Commissione Verifica Poteri viene nominata dal Consiglio Direttivo.

2- Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art.18.

3- Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.

4 - Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti.

5- I Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, non possono partecipare alle Assemblee.

Art.18 - Deliberazioni delle Assemblee

1 - Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espresso con voto palese (alzata di mano) per quanto riguarda l'approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo, modifiche statuarie e scioglimento. Mentre per le cariche elettive: il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione il voto favorevole di almeno la metà + 1 degli aventi diritto di voto.

2 - Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione i voti favorevoli non potranno essere inferiori al 51% degli aventi diritto.

3 - L'Assemblea Ordinaria delibera sul Bilancio preventivo e consuntivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti (ove esista) che durano in carica quattro anni e sono tutti rieleggibili.

4 - Le delibere delle Assemblee debbono essere comunicate ai Soci assenti ed esposte nella bacheca del C.N.V. per un periodo non inferiore a trenta giorni.

5 - Nel caso che il Bilancio non venga approvato, il C.D. dovrà senza indugio convocare l'assemblea per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali rimanendo in carica fino all'eventuale sostituzione.

Art.19 - Collegio dei Proviviri

1 - Il Collegio dei Proviviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, a scrutinio segreto, è composto da tre membri che nominano tra loro il Presidente e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

2 - Delibera in seconda istanza, entro trenta giorni dall'avvenuta notizia del ricorso, sui provvedimenti disciplinari comminati, in primo grado dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono definitive e dovranno essere prese a maggioranza del collegio e comunicate per iscritto al Socio entro sessanta giorni dalla data del ricorso. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare dovrà, prima della delibera, essere ascoltato dal Collegio.

3 - Possono essere eletti nel Collegio dei Proviviri solo i Soci.

Art.20 - Collegio dei Revisori dei Conti

1 - La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente e da due componenti supplenti.

2 - I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale redigeranno una relazione ai Bilanci consuntivi annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti ritenesse opportuno elevare rilievi sulla tenuta dei conti durante l'esercizio dovrà tempestivamente notificarli al Presidente.

3 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

4 - Per far parte del Collegio dei Revisori non è obbligatorio essere iscritti nel Registro dei Revisori.

Art.21 - Natura delle Cariche

1 - Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art.22 - Candidature

1 - I candidati alle cariche sociali debbono presentare in segreteria le loro candidature, per iscritto entro il termine di 30 giorni liberi dalla data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Non potranno essere eletti Soci che non abbiano presentato in tempo utile la loro candidatura. L'elenco dei Candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo ed affisso in bacheca insieme alla lettera di convocazione dell'Assemblea; all'Assemblea saranno comunicati i Candidati alle varie cariche prima delle operazioni di voto.

2 - Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione nel corso degli ultimi 2 quadrienni olimpici.

3 - I Candidati non potranno far parte della Commissione verifica poteri e del Collegio di scrutinio.

4 - Non sono ammesse candidature e più di una carica.

Art.23 - Clausola Compromissoria

1 - I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

2 - Qualsiasi controversia che insorga tra il **CLUB NAUTICO VERSILIA Associazione sportiva dilettantistica** ed i Soci stessi dovrà essere sottoposta agli Organi statutari dalla Associazione, ove non composta in tale sede dovrà essere sottoposta ad arbitrato irrituale. Gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca.

3 - L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art.24 Ospiti - Frequentazione della Sede Sociale

1 - La sede sociale, oltre che dai Soci, può essere frequentata da ospiti, in conformità a quanto più dettagliatamente detto nel Regolamento.

2 - Valgono in ogni caso i seguenti principi:

a) tutti i tesserati della Federazione Italiana Vela, FIM e sci nautico, canottaggio e nuoto, pesca sportiva, surf, atleti, tecnici e dirigenti sono ospiti istituzionali in occasioni di regate, manifestazioni e riunioni sportive: hanno libero accesso alla sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dal Regolamento.

b) I Soci Ordinari - Armatori possono presentare, al momento del tesseramento, ospiti familiari (coniuge, figli minorenni, etc.) ai quali è consentito frequentare, con continuità, la sede sociale ed utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal Regolamento.

c) I Soci Ordinari - Armatori possono occasionalmente invitare come ospiti persone estranee per visitare la sede ed intrattenersi nella stessa, in compagnia del Socio ospitante. In occasione di regate, manifestazioni, allenamenti o lezioni di scuola vela i genitori o gli accompagnatori degli atleti sono accolti come ospiti nella sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal Regolamento.

d) I Soci Armatori possono richiedere al Consiglio Direttivo la possibilità di accesso da parte di persone, non familiari, con facoltà di utilizzo della propria imbarcazione e l'uso delle attrezzature sociali. In tale caso il Consiglio Direttivo, potrà autorizzare e potrà determinare una quota aggiuntiva a carico del Socio Armatore che dovrà, per iscritto, comunicare la richiesta con specifica autorizzazione ad utilizzo di cose proprie indicando le generalità della persona autorizzata ivi compresa la totale manleva dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare l'opportunità di tale concessione che potrà essere revocata in ogni momento.

Art.25 - Scioglimento

1 - Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dall'art.16 che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2 - L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i Soci ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità.

Art.26 - Disposizioni transitorie

Il presente statuto entrerà in vigore dopo approvazione del CONI.

L'Assemblea Straordinaria dà mandato al Consiglio Direttivo di apportare allo Statuto tutte le eventuali modificazioni che il CONI prescrivesse per l'adeguamento ai suoi principi ispiratori.

Per effetto dell'adeguamento del mandato degli Organi Statutari al quadriennio olimpico gli eletti in carica scadono al 31 dicembre 2000 e successiva-

mente si procederà al mandato quadriennale.

Il presente statuto è approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci avvenuta in data 28 novembre 2015. Per delibera assembleare il presente statuto è registrato a tassa fissa.

F.to: Roberto Righi

F.to: Fabio Monaco - Impronta di Sigillo